

Legge 21 dicembre 2005, n. 270

**" Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica "**

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 213

Art. 1.

*(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)*

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – *I.* La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».

2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – *I.* Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista».

3. All'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni».

4. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «candidature nei collegi uninominali o» e: «le candidature nei collegi uninominali o» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,» sono soppresse e dopo le parole: «con quelli riproducenti simboli» sono inserite le seguenti: «, elementi e diciture, o solo alcuni di essi,»;

c) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le parole: «anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica».

5. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis.* – *I.* I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona

da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei collegamenti ammessi».

6. L'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 18-*bis*. – 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione».

7. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

8. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-*bis* e A-*ter* allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.

2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre».

9. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo la tabella A, sono inserite le tabelle A-bis e A-ter di cui all'allegato 1 alla presente legge.

10. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa»;

b) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta»; al terzo periodo, le parole: «le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle» sono sostituite dalle seguenti: «la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla»;

c) il sesto comma è abrogato.

11. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione».

12. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano

conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera *a)* ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera *a)*, e le liste di cui al numero 3), lettera *b)*, procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;

6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera *a)*, le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;

7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera *b)*, sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera *b)*, divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o

lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti

seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

13. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. – *I.* Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono

attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

4. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

5. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.

6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture – uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».

14. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 86. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3 e 4.

3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.

4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili».

Art. 2.

*(Presentazione delle liste)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, si applicano anche con riferimento alla presentazione delle liste di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

Art. 3.

*(Disposizioni transitorie)*

1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di non più di centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

*(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)*

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale.

3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale.  
4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale».

2. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:  
«Art. 8. – *I.* I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l'elezione del Senato della Repubblica debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-*bis*, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni».

3. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:  
«Art. 9. – *I.* La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta: *a)* da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; *b)* da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; *c)* da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* è ridotto alla metà.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.

5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18-*bis*, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

4. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

c) procede, per mezzo delle prefetture – uffici territoriali del Governo:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;

2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a).

5. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'allegato 2 alla presente legge.

6. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

–«Art. 14. – 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta».

7. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 – 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono;

b) individua quindi:

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;

2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi».

8. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:  
«Art. 17. – *I.* L'ufficio elettorale regionale procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

2. L'ufficio elettorale regionale verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell'ambito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.

3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.

4. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito negativo, l'ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.

5. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni di liste o singole liste. A tale fine, l'ufficio elettorale regionale divide il totale delle cifre elettorali di tali coalizioni di liste o singole liste per il numero dei seggi restanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e alle singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.

6. Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene

conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.

7. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.

8. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio».

9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente: «Art. 17-*bis*. – *I*. Per l'attribuzione dei seggi spettanti alla regione Molise l'ufficio elettorale regionale procede ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2, 4, 5 e 6».

10. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente: «Art. 19. – *I*. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell'ambito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8».

Art. 5.

*(Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige)*

1. Il Titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente: «TITOLO VII – DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE REGIONI VALLE D'AOSTA E TRENINO-ALTO ADIGE.

«Art. 20. – *I*. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

a) nella regione Valle d'Aosta la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. La dichiarazione di candidatura è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale di Aosta;

b) nella regione Trentino-Alto Adige la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella regione. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. La presentazione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d'appello di Trento;

c) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali delle due regioni sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;

d) il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.

Art. 20-bis. – 1. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale.

Art. 21. – 1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Art. 21-bis. – 1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale procede alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 21.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 21. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto ai sensi dell'articolo 21, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, ... sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 21.

Art. 21-ter. – 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale della Valle d'Aosta o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, il presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.

4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.

6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive

modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

7. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante un seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nella circoscrizione regionale del Trentino-Alto Adige, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale».

Art. 6.

*(Ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957)*

1. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di cui all'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14».

2. All'articolo 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle candidature e», ovunque ricorrono, sono soppresse.

3. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse.

4. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

5. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «o le candidature nei collegi uninominali» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «o le candidature nei collegi uninominali», «delle candidature nei collegi uninominali e» e «; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18» sono soppresse;

c) al terzo comma, le parole: «, e, per le candidature nei collegi uninominali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi» sono soppresse;

d) al quinto comma, il terzo periodo è soppresso;

e) al sesto comma, le parole: «nè più di una candidatura di collegio uninominale» sono soppresse;

f) al settimo comma, le parole: «o della candidatura nei collegi uninominali» e: «o la candidatura nei collegi uninominali» sono soppresse.

6. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle candidature nei collegi uninominali e» e: «a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e» sono soppresse.

7. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, alinea, le parole: «delle candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;

b) al primo comma, numero 1), le parole: «le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;

c) al primo comma, numero 2), le parole: «le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;

d) al primo comma, numero 3), le parole: «le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis»;

e) al primo comma, numero 4), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;

f) al primo comma, numero 5), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;

g) al primo comma, il numero 7) è abrogato;

h) al secondo comma, le parole: «di ciascun candidato nei collegi uninominali e» sono soppresse;

i) al terzo comma, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

8. All'articolo 23, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

9. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1) è abrogato;

b) il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;

c) al numero 3), le parole: «e di candidato nei collegi uninominali» sono soppresse;

d) al numero 4), le parole: «i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi» sono sostituite dalle seguenti: «le liste ammesse»;

e) al numero 5), la parola: «distinti» e le parole: «dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e» sono soppresse e le parole: «alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione».

10. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «all'art. 18 e» e: «del candidato nel collegio uninominale o» sono soppresse;

b) all'ultimo comma, primo e secondo periodo, ovunque ricorrano, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» e: «delle candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse.

11. All'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «di ogni candidato nel collegio uninominale e» sono soppresse.

12. All'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 4), le parole: «tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse;

b) al numero 6), le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse;

c) al numero 8), le parole: «due urne» sono sostituite dalle seguenti: «un'urna»;

d) al numero 9), le parole: «due cassette o scatole» sono sostituite dalle seguenti: «una cassetta o scatola».

13. All'articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

14. All'articolo 41, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

15. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse e le parole: «Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili» sono sostituite dalle seguenti: «L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile»;

b) al settimo comma, le parole: «, nonché due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali» sono soppresse.

16. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, l'ottavo comma è abrogato.

17. All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei candidati nei collegi uninominali» e: «del collegio uninominale o» sono soppresse; le parole: «del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione».

18. All'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei candidati» sono soppresse.

19. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è soppresso.

20. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le schede» sono sostituite dalle seguenti: «la scheda».

21. All'articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «una scheda» sono sostituite dalle seguenti: «la scheda».

22. All'articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le urne e le scatole» sono sostituite dalle seguenti: «l'urna e la scatola».

23. All'articolo 64-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole «delle urne» sono sostituite dalle seguenti: «dell'urna».

24. All'articolo 67, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), terzo periodo, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse;

b) al numero 3), le parole: «nelle rispettive cassette» sono sostituite dalle seguenti: «nella cassetta».

25. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) al comma 3, le parole: «Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «Compiute le operazioni di cui all'articolo 67»; le parole: «per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale» e: «contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale» sono soppresse;

c) al comma 7, l'ultimo periodo è soppresso.

26. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), le parole: «e dei voti per i candidati nel collegio uninominale» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «per i singoli candidati nei collegi uninominali o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale» sono sostituite dalle seguenti: «per le singole liste».

27. All'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) al terzo comma, le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse.

28. All'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «del Collegio» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione» e le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse.

29. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «o ai candidati» sono soppresse.

30. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, secondo periodo, le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «delle cassette, delle urne» sono sostituite dalle seguenti: «della cassetta, dell'urna».

31. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «del Collegio» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione»;

b) al quinto e al sesto comma, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

32. All'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

33. All'articolo 104, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

34. All'articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

35. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, recante «Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati» è abrogato.

Art. 7.

*(Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14).*

1. Il Governo è autorizzato ad apportare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, le modificazioni strettamente necessarie al fine di coordinarne le disposizioni con quelle introdotte dalla presente legge. A tale fine, il Governo procede anche in deroga ai termini previsti dall'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

2. Qualora alla data di indizione dei comizi elettorali il Governo non abbia ancora provveduto ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, in quanto compatibili.

Art. 8.

*(Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 533 del 1993)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «nelle circoscrizioni regionali»;

b) al medesimo comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

2. Alla rubrica del Titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: «circonsrizionali e» sono soppresse.

3. L'articolo 6 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.

4. La rubrica del Titolo III del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente: «Della presentazione delle candidature».

5. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «di ciascun gruppo» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 5, le parole: «dei gruppi di candidati e delle candidature individuali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste di candidati»;

d) al comma 6, le parole: «dei gruppi di candidati o delle candidature» sono sostituite dalle seguenti: «di liste o di candidati».

6. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «dei gruppi di candidati» fino a: «le singole sezioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste di candidati presso gli uffici elettorali regionali»;

b) al comma 2, le parole da: «; i rappresentanti dei candidati» fino alla fine del comma sono soppresse.

7. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «I rappresentanti» sono inserite le seguenti: «delle liste» e le parole: «del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione regionale»;

b) al comma 4, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse e le parole: «del collegio senatoriale» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione regionale».

8. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.

9. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come sostituito dall'articolo 4, comma 7, della presente legge, è incluso nel Titolo VI e il Titolo V è conseguentemente abrogato.

10. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture – uffici territoriali del Governo della regione, perché a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori».

11. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante «Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica» è abrogato.

Art. 9.

*(Nomina degli scrutatori)*

1. All'articolo 3, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: «Entro il 15 gennaio di ciascun anno,».

2. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il mese di febbraio».

3. All'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia».

4. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;

b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;

c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per due nomi e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni».

Art. 10.

*(Costituzione della Commissione elettorale comunale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti).*

1. L'articolo 4-bis del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4-bis. – 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto».

2. All'articolo 12, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, le parole: «nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti,» sono soppresse. Il secondo comma del medesimo articolo 12 è sostituito dal seguente:

«La Commissione è composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni».

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale comunale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è costituita non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## **La nuova legge elettorale per la Camera ed il Senato**

di Pier Luigi Petrillo – [ppetrillo@luiss.it](mailto:ppetrillo@luiss.it)

(Centro studi sul Parlamento, Luiss Guido Carli)

Il 21 dicembre 2005 è stata promulgata la nuova legge per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ([legge n. 270/2005](#) PDF pubblicata sulla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2005).

### **1. Il procedimento di approvazione.**

La legge trae origine da due maxi emendamenti presentati in Commissione Affari costituzionali alla Camera il 14 settembre 2005 e volti a modificare integralmente un testo base già adottato dalla Commissione e risultato dall'unificazione di diversi disegni di legge (presentati il 3 marzo 2005 in Commissione) diretti a introdurre alcuni semplici correttivi alle leggi elettorali del 1993

(ad esempio per l'abolizione del c.d. "scorporo" o per l'introduzione delle preferenze per i singoli candidati).

Nel corso del veloce esame in Commissione, approvati i due maxi emendamenti, il 28 settembre 2005 il relatore del testo unificato risultante, on. Donato Bruno, presentava alcuni sub emendamenti approvati contestualmente dalla Commissione che gli conferiva mandato a riferire in Aula favorevolmente. Il 29 settembre l'Assemblea della Camera avviava l'esame del provvedimento dedicando allo stesso 4 sedute. Il 13 ottobre la Camera approvava il disegno di legge (con 323 sì, 6 no e 6 astenuti; il centro sinistra, per protesta, non ha partecipato al voto finale), dopo averlo emendato in più parti. Il giorno successivo era trasmesso al Senato che lo esaminava dapprima in Commissione (dal 19 ottobre al 23 novembre), poi in Aula (dedicandovi 11 sedute): l'approvazione definitiva avveniva, nell'identico testo licenziato dalla Camera, nel corso della seduta del 14 dicembre 2005 (con 160 sì – centro destra e minoranze linguistiche –, 119 no – centro sinistra – e 6 astenuti).

La legge n. 270/2005 modifica, in più parti, sia il Testo Unico delle norme per l'elezione della Camera dei deputati approvato con D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (di seguito T.U. Camera), sia il Testo Unico delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 533 (di seguito T.U. Senato). Nel testo seguente faremo riferimento, ove non diversamente indicato, agli articoli dei rispettivi Testi Unici come modificati dalla legge in esame. Si cercherà, in un primo momento, di sintetizzare gli elementi caratterizzanti il nuovo sistema elettorale; quindi si analizzeranno nel dettaglio le singole discipline; poi saranno accennate altre (mancate) innovazioni (solo) apparentemente marginali; infine saranno richiamate, seppure riassuntivamente, le principali osservazioni emerse nel corso del dibattito parlamentare.

## **2. Gli elementi caratterizzanti i due sistemi elettorali.**

Il sistema elettorale per la Camera e per il Senato prevede un primo riparto di seggi con formula proporzionale ma con due correttivi significativi: un premio di maggioranza eventuale e di entità variabile (che scatta solo se nessuna lista o coalizione consegua più di 340 seggi alla Camera ovvero più del 55% dei seggi assegnati alla circoscrizione per il Senato) e soglie di sbarramento per le coalizioni e per le liste (calcolate su base nazionale alla Camera e su base regionale al Senato). E', infatti, previsto che i partiti o i gruppi politici possano allearsi tra loro in una coalizione ovvero concorrere da soli. In ogni caso, al momento del deposito dei contrassegni, depositano –qualora, precisa la norma, "si candidano a governare"- il programma elettorale in cui è indicato il capo unico della coalizione ovvero il capo del gruppo o partito politico; contestualmente depositano, per ciascuna lista coalizzata o meno, in ciascuna circoscrizione, un elenco "bloccato" di candidati (art. 14bis T.U. Camera). L'elettore, infatti, al momento del voto avrà una sola scheda per la Camera ed una per il Senato e potrà esprimere la preferenza per il solo partito, senza indicare alcun nominativo: saranno eletti, per ciascuna circoscrizione, i nominativi indicati dai singoli partiti nell'ordine da loro determinato.

Si deve subito osservare come non sia comunque previsto il deposito del contrassegno della coalizione: ed, infatti, sulla scheda elettorale ex artt. 4, c. 2, 31 e 58 T.U. Camera, e artt. 11, c.3, e 14 T.U. Senato, saranno presenti solo i simboli delle liste i cui contrassegni –in caso di coalizione- saranno riprodotti in linea verticale, di seguito, uno sotto l'altro, su un'unica colonna, senza porre lateralmente o al vertice della stessa eventuali (non previsti, appunto) simboli di coalizione.

## **3. Il sistema di elezione per la Camera dei deputati.**

Secondo le nuove norme i 630 seggi della Camera sono ripartiti 12 nella circoscrizione Estero (per i quali vale il sistema di elezione proporzionale previsto dalla legge 27 dicembre 2001 n. 459), 1 nella circoscrizione Valle D'Aosta (per il quale vale il sistema elettorale maggioritario a turno unico previsto dall'art. 47 dello Statuto speciale, l.cost. n. 4/1948), i restanti 617 in 26 circoscrizioni di cui 13 coincidono con altrettante regioni (Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli,

Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria), 3 si trovano nella regione Lombardia e 2 nelle regioni Piemonte, Veneto, Lazio, Campania, Sicilia.

**3.1.** La legge in esame innova il T.U. Camera anche in materia di *presentazione delle candidature*.

In primo luogo, come si accennava, ex art. 14bis, ciascun partito può dichiarare, al momento del deposito dei contrassegni elettorali, di essere coalizzato con altri partiti ovvero di correre da solo; contestualmente presenta il programma elettorale “di governo” indicando il nome e cognome del capo del partito o della coalizione. Con una formulazione discutibile, la norma “fa salve” le prerogative del Capo dello Stato ex art. 92, c. 2, Cost. in materia di nomina e revoca del Presidente del Consiglio.

In secondo luogo, contestualmente, i singoli partiti, coalizzati o meno, presentano un elenco di candidati in ordine numerico per ogni circoscrizione: ogni lista deve essere composta da un numero di candidati non inferiore a 1/3 e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione di riferimento.

In terzo luogo, per la presentazione delle candidature, non è necessaria la sottoscrizione delle liste da parte di un certo numero (rimasto invariato) di elettori, in tre casi ex art. 18 bis: 1) per i partiti o i gruppi politici costituiti in gruppi parlamentari in entrambe le Camere “all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi”; 2) per i partiti o i gruppi politiche che a) si presentano in coalizione con almeno 2 partiti che hanno costituito gruppi parlamentari in entrambe le Camere all’inizio della legislatura, e b) abbiano ottenuto almeno 1 seggio alle ultime elezioni per il Parlamento europeo purchè si presentino con l’identico contrassegno delle elezioni europeo; 3) per i partiti o i gruppi politici rappresentati minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno 1 seggio alle ultime elezioni politiche alla Camera o al Senato.

**3.2.** Il *riparto dei seggi* è effettuato, ex art. 83, con metodo proporzionale, in ambito nazionale, salvo che nessuna lista o coalizione abbia, ad un primo riparto dei seggi, conseguito più di 340 seggi, e nel rispetto di diverse soglie di sbarramento.

Accedono, infatti, al riparto dei seggi solo:

1. le liste non coalizzate che abbiano conseguito almeno il 4% dei voti validi su base nazionale;
2. le coalizioni che
  1. abbiano conseguito, sommando tutti i voti delle liste che la compongono, almeno il 10% dei voti su base nazionale e
  2. siano composte da almeno 1 lista che abbia conseguito almeno il 2% dei voti validi su base nazionale;

Nell’ambito delle coalizioni che soddisfino tali requisiti, accedono al riparto dei seggi solo quelle liste che abbiano conseguito almeno il 2% dei voti validi su base nazionale. Tra tutte le liste escluse al riparto dei seggi, accede comunque al riparto la lista “*miglior perdente*”, ossia quella che, tra le liste che abbiano conseguito meno del 2% dei voti, risulta essere la più votata.

Nell’ambito, invece, delle coalizioni che non soddisfano i requisiti di cui sopra, accedono comunque al riparto dei seggi le liste che singolarmente abbiano ottenuto almeno il 4% dei voti su base nazionale.

Sono comunque ammesse al riparto dei seggi le liste rappresentative di minoranze linguistiche che abbiano ottenuto, nella circoscrizione compresa in una regione il cui statuto speciale le riconosce, almeno il 20% dei voti.

**3.3.** I seggi sono ripartiti in due distinte fasi.

In primo luogo, l’Ufficio centrale nazionale (ex art. 83 T.U. Camera) effettua un riparto di seggi in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista indipendente e dalle singole coalizioni conteggiando, per queste ultime, anche i voti conseguiti da quelle liste ad esse interne che non abbiano superato la soglia del 2%.

Effettuato in tal modo un riparto provvisorio dei seggi, prende avvio la seconda fase, verificando se una lista indipendente o una coalizione abbia ottenuto più di 340 seggi (pari al 55% dei 617 seggi assegnati sulla base della nuova legge).

In caso positivo, il riparto dei seggi tra le liste indipendenti e le coalizioni, fatta salva l'applicazione delle soglie di sbarramento, è effettuato con metodo proporzionale col sistema già previsto nel 1993 per la parte proporzionale: ossia attraverso il calcolo dei quozienti naturali interi (pari ai voti validi diviso i seggi totali) e dei più alti resti (art. 83, c.1, n.4). Lo stesso Ufficio provvede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati a ciascuna lista; il collegio unico nazionale assicura la più ampia proporzionalità (in relazione alla popolazione residente) nella ripartizione degli stessi.

In caso negativo, alla lista indipendente o alla coalizione che abbia conseguito la maggioranza relativa dei voti validi su base nazionale, si assegna un premio che è pari alla differenza tra i seggi comunque acquisiti e 340. Si precisa che per far "scattare" tale premio non sono previste soglie minime, per cui potenzialmente il premio potrebbe essere anche molto superiore ai seggi conseguiti ad un primo riparto. La finalità della norma è quella di assegnare alla coalizione o alla lista che abbia conseguito la maggioranza relativa dei voti, la maggioranza assoluta dei 630 seggi della Camera, pari al 53,9% degli stessi.

Una volta assegnati i 340 seggi alla coalizione o alla lista di maggioranza, si procede a riassegnare proporzionalmente, sempre secondo il sistema dei quozienti interi e dei maggiori resti, i 277 seggi restanti alle altre forze politiche sulla base dei voti da loro ottenuti a livello nazionale per poi assegnarli circoscrizione per circoscrizione. Contestualmente, nell'ambito di ciascuna coalizione, definiti i seggi totali spettanti, si procede ad assegnare i seggi alle singole liste componenti, sulla base del risultato elettorale conseguito nella circoscrizione di riferimento e alla luce degli sbarramenti previsti (c'è da notare che, in questo modo, le liste coalizzate che hanno superato la soglia del 2% si avvantaggiano, nel riparto dei seggi, dei voti ottenuti dalle liste che tale soglia non hanno superato).

**3.4.** Nel caso in cui una lista abbia un numero di candidati inferiore ai seggi spettanti, si procede, ex art. 84, c.2, all'assegnazione del seggio ai candidati presentati dalla stessa lista nelle circoscrizioni in cui questa ha la maggior parte decimale di quoziente non utilizzata, ovvero, in caso di esito negativo, ai candidati -nella stessa circoscrizione- di una diversa lista comunque appartenente alla medesima coalizione politica secondo l'ordine decrescente delle parti decimali che hanno già dato luogo ad assegnazione di seggi.

#### **4. Il sistema di elezione del Senato della Repubblica.**

Ai sensi dell'art. 57 Cost., come riaffermato dall'art. 1 del T.U. Senato, il Senato è eletto su base regionale. I 315 seggi elettivi sono ripartiti 6 per la circoscrizione Estero (per la quale si applica il sistema elettorale proporzionale previsto dalla legge 27 dicembre 2001 n. 459), 1 per la Valle D'Aosta (attribuito con sistema maggioritario uninominale), 7 al Trentino Alto Adige (di cui 6 con sistema elettorale maggioritario -il territorio è diviso in 6 collegi uninominali- e 1 con recupero proporzionale, ex lege n. 422/1991) e i restanti 301 in 18 circoscrizioni coincidenti col territorio delle 18 regioni. Sulla base, quindi, del censimento della popolazione secondo i dati Istat del 2001 (e del calcolo effettuato dalla Commissione parlamentare per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, comunicato alla Presidenza del Senato nella seduta del 26 febbraio 2004, in relazione, però, alla precedente legge elettorale), dovrebbero spettare: 22 seggi al Piemonte; 47 alla Lombardia; 24 al Veneto; 7 al Friuli Venezia Giulia; 8 alla Liguria; 21 all'Emilia Romagna; 18 alla Toscana; 7 all'Umbria; 8 alle Marche; 27 al Lazio; 7 all'Abruzzo; 2 al Molise; 30 alla Campania; 21 alla Puglia; 7 alla Basilicata; 10 alla Calabria; 26 alla Sicilia; 9 alla Sardegna.

In applicazione dell'art. 1 T.U. Senato, i seggi del Senato sono ripartiti tra liste di candidati concorrenti in ragione proporzionale, con eventuale attribuzione di un premio di maggioranza regionale. Ciò che, infatti, differenzia la disciplina elettorale prevista per il Senato da quella della

Camera è proprio l'assegnazione dei seggi (e dell'eventuale premio di maggioranza) regione per regione.

**4.1.** In materia di *presentazione delle liste e delle candidature*, il Testo Unico sulle norme per l'elezione del Senato rinvia al T.U. Camera. C'è da osservare che, così facendo, non si comprende, da un lato, se le liste concorrenti per i seggi senatoriali debbano essere necessariamente le stesse presentate per la Camera, e, dall'altro, se debba essere presentato un capo "nazionale" della coalizione o del partito non coalizzato, ovvero si possano presentare tanti capi "regionali" quante sono le circoscrizioni. In ogni caso resta fermo il divieto di presentare i medesimi candidati contemporaneamente alla Camera e al Senato.

**4.2.** Il *riparto dei seggi* è effettuato, ex art. 16 T.U. Senato, con metodo proporzionale (secondo la tecnica dei quozienti interi e dei più alti resti) salvo che nessuna lista o coalizione abbia conseguito, ad una prima attribuzione, il 55% dei seggi previsti per la regione considerata (con arrotondamento all'unità superiore), e nel rispetto di diverse soglie di sbarramento.

Accedono, infatti, al riparto dei seggi solo:

1. le liste non coalizzate che abbiano conseguito almeno l'8% dei voti validi su base regionale;
2. le coalizioni che
  1. abbiano conseguito, sommando i voti di tutte le liste che la compongono, almeno il 20% dei voti su base regionale e
  2. siano composte da almeno 1 lista che abbia conseguito almeno il 3% dei voti validi su base regionale;

Nell'ambito delle coalizioni che soddisfino tali requisiti, accedono al riparto dei seggi solo quelle liste che abbiano conseguito almeno il 3% dei voti validi su base regionale. Non sono previsti meccanismi di "ripescaggio" come quello del "miglior perdente" previsto alla Camera.

Nell'ambito, invece, delle coalizioni che non soddisfano i requisiti di cui sopra, accedono comunque al riparto dei seggi le liste che singolarmente abbiano ottenuto almeno l'8% dei voti su base regionale.

**4.3.** Come si comprende, il meccanismo del riconoscimento e dell'attribuzione del premio di maggioranza è lo stesso previsto per la Camera, con la differenza che il conteggio è effettuato regione per regione (viene meno, quindi, rispetto alla formula introdotta nel 1993 per il solo Senato, il riparto con metodo D'Hondt). Di conseguenza sarà attribuito il premio pari al 55% dei seggi disponibili per la regione considerata a quella lista o a quella coalizione che 1) abbia conseguito, ad un riparto dei seggi provvisorio, meno del 55% dei seggi disponibili, e 2) sia maggioritaria rispetto alle altre liste o alle altre coalizioni presenti a livello regionale. Così, ad esempio, in Piemonte saranno attribuiti alla coalizione o alla lista di maggioranza relativa 13 seggi (il 55% sarebbe pari a 12,1 ma si arrotonda per eccesso); in Lombardia 26; in Veneto 14; in Friuli 4, in Liguria 5, in Emilia Romagna 12; in Toscana 10; in Umbria 4; nelle Marche 5; in Abruzzo 4; nel Lazio 15; in Campania 17; in Puglia 12; in Basilicata 4; in Calabria 6; in Sicilia 15; in Sardegna 5.

Fa eccezione il Molise: l'art. 17bis del T. U. Senato (introdotta dall'art. 4, c. 9, della legge 270/2005), infatti, prevede che i 2 seggi spettanti al Molise siano ripartiti con metodo proporzionale senza previsione di alcun premio e fermo restando le soglie di sbarramento.

A differenza di quanto accade per la Camera, però, tale sistema di premi di coalizione regionali non garantisce, di per sé, la maggioranza assoluta al Senato per la lista o la coalizione che abbia conseguito, in valori assoluti, il maggior numero di voti a livello nazionale. Ciò porterà necessariamente alla formazione di due distinte maggioranze tra Camera e Senato o, nella migliore delle ipotesi, ad una stessa maggioranza dotata, al Senato, di un numero di senatori di poco superiore rispetto alle altre forze politiche (cfr. Dossier Servizio Studi del Senato, n. 795, ottobre 2005, *La riforma del sistema elettorale del Senato: una simulazione con i dati delle elezioni europee 2004*).

## **5. Altri elementi: ineleggibilità, legislazione “di contorno” e problemi di coordinamento normativo.**

La legge in esame modifica non soltanto le formule elettorali per Camera e Senato ma anche le condizioni causa di ineleggibilità e incompatibilità. In realtà più che le condizioni sono modificati i tempi richiesti per far venire meno le cause ostative alla candidatura.

**5.1.** Ai sensi degli artt. 7-10 T. U. Camera e, in forza di esplicito rinvio, ex art. 5 T.U. Senato, sono in eleggibili alla carica di deputato e senatore i presidenti delle giunte provinciali, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, il capo, il vice capo di polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza, i capi di gabinetto dei Ministri, i Commissari del Governo presso le regioni, i prefetti, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze Armate dello Stato nelle circoscrizioni del loro comando territoriale, nonché i titolari di analoghe cariche rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri. Tali cause non hanno effetto per coloro che hanno cessato di esercitare tali funzioni almeno 180 giorni prima della data di scadenza naturale di una legislazione. L'innovazione introdotta dalla legge 270/2005 è relativa, però, all'ipotesi di scioglimento anticipato: in questo caso, infatti, si prevede che le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni sono cessate nei sette giorni successivi alla pubblicazione del decreto di scioglimento delle Camere; la nuova norma limita però la portata di questa disposizione, rendendola applicabile solo in caso di scioglimenti che anticipino la scadenza naturale della legislatura di oltre 120 giorni. Tuttavia, ex art. 3 legge n. 270/2005, tale disposizione non si applica alle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore della stessa.

**5.2.** Una seconda questione (solo) apparentemente marginale riguarda quell'insieme di norme che disciplinano il sistema elettorale in senso proprio, ovvero la c.d. “legislazione di contorno”. Mancano, infatti, nella legge n. 270/2005, modifiche alle leggi, pure ugualmente in vigore, relative, ad esempio, ai rimborsi elettorali, ai limiti e alla pubblicità delle spese elettorali, ai controlli sui rendiconti presentati dai parlamentari. Con un effetto evidente: modificata la formula elettorale, “tutto il resto” continua a fare riferimento a collegi elettorali uninominali e ai candidati nei rispettivi collegi.

Una soluzione parziale e insoddisfacente è stata data in sede di conversione del decreto legge 23 gennaio 2006 n. 1 recante “*Esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, rilevazione informatizzata dello scrutatore e ammissione ai seggi di osservatori OCSE*” che regola l'esercizio del voto domiciliare da parte degli elettori affetti da gravi infermità e dipendenti da apparecchiature elettromedicali ovvero temporaneamente all'estero (es. militari, dipendenti pubblici distaccati all'estero, professori universitari), l'utilizzo di procedure informatiche per il voto e il relativo spoglio, e l'ammissione –per la prima volta dal 1946 ad oggi- nei seggi elettorali di osservatori dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Nel corso dei lavori parlamentari, al Senato, sono stati approvati alcuni emendamenti volti, da un lato, a dimezzare (per le sole elezioni politiche del 2006) il numero delle sottoscrizioni necessarie alla presentazione di liste di candidati, dall'altro, ad allineare le disposizioni sul finanziamento delle campagne elettorali alla nuova legge elettorale, innalzando i tetti di spesa per ogni singolo candidato e lista. La Camera dei deputati ha approvato, in via definitiva, il 25 gennaio, il ddl di conversione, accogliendo, senza ulteriori modifiche, il testo licenziato dal Senato, respingendo, quindi, le proposte dell'opposizione dirette a permettere al movimento politico “Rosa nel pugno” di concorrere alle prossime elezioni senza raccogliere *ex novo* le necessarie sottoscrizioni (superando, così, l'*handicap* discriminatorio di cui parla Michele Ainis su *La Stampa* del 23 gennaio).

Si tratta comunque di innovazioni di scarsa portata, inserite in modo estemporaneo in un provvedimento che affronta questioni di tipo diverso, tali, quindi, da non risolvere, praticamente, nessuno di quei problemi derivati dall'introduzione di una nuova formula elettorale.

**5.3.** Una terza questione (che in questa sede si accenna appena) è relativa alla pubblicità dei nomi candidati nelle liste “bloccate”. La legge, sul punto, non innova i due Testi Unici, per cui

rimangono gli stessi obblighi previsti per il sistema maggioritario pre-vigente (obbligo, in capo all'ufficio centrale circoscrizionale, per tramite della prefettura, di stampare i nomi delle liste e di farli pubblicare presso l'albo pretorio di zona, e, per il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, di affiggere gli elenchi nella sala delle votazioni – ex art. 24, n. 5, T.U. Camera), sebbene profondamente mutato (non solo in termini numerici) sia il rapporto tra elettore ed eletto. Per essere più chiari si pensi al fatto che, in forza del pre-vigente sistema, in un collegio elettorale di 30-40.000 elettori vi era 1 candidato per ogni coalizione, e che, con la nuova legge elettorale, in una circoscrizione, ad esempio, di 4-5 milioni di elettori vi saranno 40-50 candidati circa per ogni singola lista: il binomio “lista bloccata” e assenza del voto di preferenza rende praticamente impossibile per gli elettori conoscere effettivamente chi eleggeranno. A ciò si aggiunga che nulla dispone la nuova legge in materia di selezione delle candidature ovvero di trasparenza nella formazione delle liste.

**5.4.** Non si può, in ultimo, omettere come, dal punto di vista della qualità della normazione, la legge in esame certamente non brilla; tutt'altro. Accanto a molteplici errori di coordinamento, bisogna segnalare, oltre alla formulazione ex art. 14bis T.U. Camera con cui si “fa salvo” quanto disposto dalla Costituzione in materia di nomina e revoca del Presidente del Consiglio, l'abrogazione (si spera involontaria), nel T.U. Senato, dell'espresso divieto di apporre sulla scheda elettorale segni o indicazioni volte a far riconoscere l'autore del voto (divieto che, invece, permane alla Camera: art. 4, c. 6, legge n.270/2005).

## **6. Il dibattito parlamentare: una legge incostituzionale?**

I lavori parlamentari sono stati caratterizzati da un dibattito frontale tra maggioranza e opposizione, molto acceso sia nei toni che nei contenuti.

Da segnalare, in primo luogo, la bocciatura, il 12 ottobre 2005, a scrutinio segreto (con 452 no e 140 sì), nel corso dell'esame alla Camera, dell'emendamento avanzato dai parlamentari della maggioranza (e accettato dal governo) volto ad assicurare una quota di donne nelle liste “blocate” non inferiore al 30%.

**6.1.** Per la *maggioranza* di centrodestra la reintroduzione della formula proporzionale per l'assegnazione dei seggi, sia alla Camera che al Senato, “restituisce il giusto valore ai partiti politici e garantisce il pluralismo nel Paese” (Sen. Crinò-NuovoPSI), e la previsione di liste bloccate di candidati evita che il “*plenum* della Camera dei deputati rimanga incompleto”, determinando una maggioranza forte e stabile per attuare un programma di governo per l'intera legislatura (Sen. Lauro-Misto-CdL). Il provvedimento, infatti, garantisce, “per la prima volta dal 1946”, la possibilità di affermare “un'alleanza politica tra il cittadino e il governo, attraverso il deposito del programma elettorale comune della coalizione”, così completando il disegno contenuto nella riforma costituzionale approvata in via definitiva da entrambe le Camere ed in attesa di essere sottoposto a *referendum* popolare (Sen. D'Onofrio-UDC). In questo modo si rimedia al *deficit* di democrazia dei sistemi maggioritari, assicurando, da un lato, la rispondenza tra il voto popolare espresso e la successiva assegnazione dei seggi e, dall'altro, l'elezione diretta del Primo Ministro il quale non è più solo “indicato” dalle forze politiche ma scelto direttamente dal corpo elettorale (Sen. Nania-AN).

**6.2.** L'*opposizione* di centro sinistra ha espresso, sia nel corso del dibattito alla Camera che nel corso del dibattito al Senato, un giudizio fortemente critico verso la nuova legge elettorale, con riferimento all'*iter* procedimentale seguito (in quanto la maggioranza ha “imposto” il provvedimento senza ascoltare le minoranze, considerando i dibattiti parlamentari “inutile burocrazia” e sottoponendo il Senato “ad una vera e propria umiliazione” – Sen. Boco-Verdi) e al suo contenuto.

In particolare, per l'opposizione, il provvedimento viola numerose norme costituzionali in quanto:

1. *blocca le liste dei candidati di ogni partito* e, così facendo, “espropria della possibilità di scegliere i propri rappresentanti i cittadini chiamandoli soltanto ad approvare elenchi decisi dai partiti ed alternando il rapporto dell'eletto con il territorio” (Sen. Angius-DS,

Boco, On. Pisicchio-Udeur, Sen. Mancino-Margherita: per quest'ultimo le liste bloccate "tramutano l'elezione dei parlamentari da parte dei cittadini in una nomina affidata ai vertici politici");

2. *impedisce alle donne di essere adeguatamente rappresentate* poiché, in presenza di liste bloccate, non vi sono disposizioni che garantiscono una selezione interna dei candidati di ciascun partito equa o paritaria tra uomo e donna, come previsto dall' 51 Cost. (Sen. Angius, Boco e Mancino);
3. *falsa la competizione elettorale* riconoscendo un premio di maggioranza (pari a 340 seggi) a quella coalizione o a quel partito che abbia ottenuto anche un solo voto in più degli avversari, a prescindere, quindi, dal raggiungimento di una soglia minima; la formula elettorale introdotta è, di conseguenza, solo nominalmente proporzionale in quanto, nella realtà, non garantisce una proporzionale ripartizione dei seggi rispetto ai voti conseguiti da ogni lista (Sen. Mancino, Angius, Sodano-RC);
4. *rende ingovernabile le istituzioni* poiché, prevedendo l'assegnazione del premio di maggioranza al Senato su base regionale e soglie di sbarramento differenti tra Camera e Senato, rende molto probabile la formazione di due differenti maggioranze tra le 2 Camere così da impedire il governo del paese o da rendere necessario un "ribaltone" ovvero l'integrazione della maggioranza vincitrice le elezioni con forze dell'opposizione (Sen. Mancino, Angius, Boco, Crema-SDI, Filippelli-UDEUR);
5. *impedisce di sottoporre la nuova legge elettorale a referendum abrogativo* (ex art. 75 Cost): infatti qualora fosse abrogato il provvedimento approvato, mancherebbe una disciplina idonea a garantire l'operatività degli organi costituzionali; in tal modo si modifica surrettiziamente la Costituzione inserendo tra le materie sottratte al *referendum* abrogativo, quella elettorale (Sen. D'Amico-Margherita, Manzella e Bassanini-DS).

**6.3.** Questi stessi punti sono stati sottolineati da alcuni costituzionalisti, i quali hanno inviato un appello ai senatori chiedendo loro di emendare in più parti il provvedimento al fine di superare i diversi profili di incostituzionalità.

Successivamente all'approvazione definitiva del disegno di legge è stato avanzato dalla dottrina (specialmente da Ceccanti e Fusaro sul *forum* on-line di Quaderni costituzionali [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it)) un ulteriore profilo di incostituzionalità della legge dovuto al diverso "effetto" del voto dei cittadini residenti in Valle D'Aosta e degli italiani residenti all'estero: il loro voto, infatti, non è considerato ai fini dell'assegnazione ad una coalizione o ad una lista indipendente del premio di maggioranza.

Il 21 dicembre, come si è detto all'inizio, il Presidente della Repubblica ha promulgato il provvedimento.

**6.4.** Formula elettorale proporzionale con correttivi (sbarramento e premio di maggioranza), indicazione del capo della coalizione, deposito del programma di governo, lista di candidati "bloccati" sono, quindi, gli elementi caratterizzanti il nuovo sistema elettorale per la Camera e per il Senato. Eppure, a fatica, tale sistema può essere ricondotto nel novero dei sistemi elettorali proporzionali. Come si è cercato di evidenziare, il complesso meccanismo di riparto dei seggi e, soprattutto, l'applicazione (quasi scontata data la realtà politica italiana) del premio di maggioranza, trasforma tale sistema, come è stato affermato (ad esempio da Agosta), in un maggioritario di coalizione con un riparto proporzionale dei seggi solo all'interno delle singole coalizioni.

A prescindere da ogni definizione, la storia politica italiana (e non solo quella degli ultimi dodici anni) dimostra chiaramente come sia impossibile prevedere gli effetti sui partiti e sulla rappresentanza delle diverse formule elettorali. E questo tranquillizza e, al tempo stesso, offre un motivo in più per guardare le prossime elezioni con grande attenzione e con interesse *anche* scientifico.

(1 febbraio 2006)